



## ATTO COSTITUTIVO



L'anno 2017 il giorno 1 aprile, nei locali siti in TORINO – Corso Regina Margherita, 154

Si sono riuniti i Sigg.:

- PALOMBO Rosanna – nata a Torchiarolo (BR) il 16/04/1651  
Residente a Milano – Viale Enrico Forlanini, 1 – C.F. PLMRNN51D56L213R
- LANIADO Silvia – nata a Milano il 15/03/1984  
Residente a Torino - Via Carena Giacinto, 22 – C.F. LNDSL84C55F205G
- SORAGNA Martina Elisa – nata a Milano il 09/07/1981  
Residente a Milano – Viale Enrico Forlanini, 1 – C.F. SRGMTN81L49F205Z

con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C., dell'art.90 della Legge 289/2002 e della Legge 383/2000, come in effetti costituiscono, una Associazione di Promozione Sociale denominata:

### **“LE DUE E UN QUARTO”**

**L'associazione fissa la propria Sede legale ed operativa in  
TORINO – Corso Regina Margherita, 154**

L'associazione non ha fini di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e di altre attività inerenti il benessere della persona.

In tale ottica l'associazione fornirà adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato nelle norma statutarie sociali.

L'Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in 12 punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura.

In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo triennio che risulta così costituito:

PRESIDENTE	<b>PALOMBO Rosanna</b>
VICE-PRESIDENTE	<b>LANIADO Silvia</b>
SEGRETARIO	<b>SORAGNA Martina Elisa</b>

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire la stipula di protocolli d'intesa con le Istituzioni pubbliche e private ed il riconoscimento dell'Associazione da parte di Ente di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni.

Letto, approvato e sottoscritto:

*Silvia Laniano*  
*Palombo Rosanna*  
*Martina Soragna*



# STATUTO di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## **Art. 1) -COSTITUZIONE – SEDE - DURATA-**

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, senza finalità di lucro, denominata:

### **“LE DUE E UN QUARTO”**

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## **Art. 2) -NATURA E FINALITA'**

L'Associazione promuove ed attua iniziative ricreative, culturali, artistiche, turistiche, assistenziali atte a potenziare i mezzi ed i modi di utilizzazione del tempo libero, migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti, favorire l'armonizzazione della vita post-lavorativa in un ambiente di sereno incontro dei soci per un reciproco scambio di valori ed esperienze, curare tutte le necessarie fasi di studio e ricerca con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.

L'attività comprende, infine, l'organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, stage di aggiornamento, corsi e centri di formazione e di avviamento.

Inoltre a contorno delle varie attività propedeutiche verranno organizzate anche iniziative serali di natura ricreativa.

Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. L'Associazione, inoltre ai sensi della legge 383/2000, organizza le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, l'intrattenimento attraverso l'uso di videogiochi e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare le sue attività.

### **Art. 3) -PATRIMONIO ED ENTRATE-**

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) dai proventi derivanti da attività economiche connesse a quelle istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative;
- h) eredità, donazioni e legati;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai soci. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e per ogni esercizio è obbligatoria la redazione del rendiconto economico-finanziario.

### **Art. 4) -SOCI DIRITTI/ DOVERI-**

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: cioè coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e che siano ammessi con relativa delibera del medesimo. Rimane salva la possibilità per il Presidente e/o Vice Presidente, di ammettere come soci coloro che ne facciano regolare domanda di ammissione, salva ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce col la delibera, la relativa iscrizione e la consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo e non è rivalutabile.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;

c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali;

d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

a) morosità;

b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari;

c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed hanno effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

#### **Art. 5) -QUOTE SOCIALI-**

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

#### **Art. 6) -ASSEMBLEA/BILANCIO-**

L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, Il comma, C.C). L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso presso la Sede Sociale almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni precedenti e successivi alla sua approvazione presso la Sede Sociale.

#### **Art. 7) -CONSIGLIO DIRETTIVO-**

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, che si compone di tre membri eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono la medesima carica in altre Società ed Associazioni di Promozione Sociale. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e, pertanto, potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alle nomine dei dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spese. Gli incarichi di direzione o di istruzione possono essere assolti anche da componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 8) -CARICHE SOCIALI-**

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell'Associazione.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quanto necessario.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell'associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi; predispose il Bilancio consuntivo e preventivo che il Presidente, previo esame, sottopone al Consiglio Direttivo e, successivamente, all'Assemblea per l'approvazione.

#### **Art. 9) -SCIoglimento-**

Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi di promozione sociale dell'Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, com. 190 L. 662/96.

#### **Art. 10) -STATUTO/REGOLAMENTI-**

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

#### **Art. 11) -COLLEGIO ARBITRALE- (facoltativo)**

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

**Art. 12) -RIMANDI-**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il 01/04/2017.

*Silvia*  
*Palumbo Romano*  
*Melissa Soffe*



Agenzia delle Entrate  
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino  
Registrazione 1917  
Serie 3 del Trib. 103T  
€ 200,00  
IL DIRETTORE

*[Firma]*  
03 APR. 2017  
Ufficio Provinciale I di Torino